



36533 - 25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA
GIUSEPPE NICASTRO
MARZIA MINUTILLO TURTUR
EMANUELE CERSOSIMO
ALESSANDRO LEOPIZZI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1325
PU - 14/10/2025
R.G.N. 22614/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs 196/03 in quanto.

☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI, la
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito l'Avv. ██████████, in difesa della parte civile ██████████
il quale ha affermato di non eccepire il mancato avviso a sé dell'udienza e si è
riportato alle conclusioni che ha depositato insieme con la nota spese;

udito l'Avv. ██████████ in difesa di ██████████ il quale si è riportato
ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/03/2022, il Tribunale di Brescia condannava ██████████
██████████ alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati, unificati dal
vincolo della continuazione, di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui
al capo a) dell'imputazione e di lesioni personali aggravate (dall'essere state
commesse in occasione della commissione dell'indicato reato di maltrattamenti) di

cui al capo b) dell'imputazione, entrambi ai danni della convivente [REDACTED]
[REDACTED]

Con sentenza del 06/10/2022, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 28/03/2022 del Tribunale di Brescia, riqualificava il fatto di cui al capo a) dell'imputazione come percosse e minaccia continuate, rideterminando in cinque mesi di reclusione la pena irrogata al [REDACTED] per tali reati e per quello di lesioni personali di cui al capo b) dell'imputazione, sempre unificati dal vincolo della continuazione.

Con la sentenza n. 46659 del 18/10/2023, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione: a) in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia e della parte civile [REDACTED] annullava la sentenza del 06/10/2022 della Corte d'appello di Brescia, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello per un nuovo giudizio; b) dichiarava inammissibile il ricorso dell'imputato [REDACTED]

La Sesta sezione penale statuiva specificamente che, nel giudizio di rinvio: «occorrerà in primo luogo verificare l'intensità delle condotte commesse ai danni della persona offesa, verificando, in particolare, se la scelta di una tendenziale autosegregazione nella camera da letto sia stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell'imputato, ovvero trovi una più ampia giustificazione nell'autonoma decisione della persona offesa di limitare i contatti con [REDACTED]»; «[a]l contempo, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa tra le aggressioni fisiche e verbali subite dalla persona offesa e le minacce ed offese da quest'ultima rivolte all'imputato, al fine di stabilire se vi sia stata una paritaria reciprocità di condotte lesive, ovvero se debba riconoscersi la prevalenza delle azioni lesive poste in essere dall'imputato e se le stesse abbiano assunto i caratteri della ripetitività e gravità richiesti per la induzione di quello stato di abituale sofferenza e vessatorietà che contraddistingue il reato di maltrattamenti».

Con sentenza del 22/01/2025, la Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del 28/03/2022 del Tribunale di Brescia: a) concedeva al [REDACTED] la sospensione condizionale della pena non subordinata agli adempimenti di cui al quinto comma dell'art. 165 cod. pen.; b) confermava, nel resto, l'indicata sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [REDACTED] e avv. [REDACTED], [REDACTED] con il quale deduce: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 572 cod. pen., «anche per come interpretata dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare la pronuncia n. 46659/2013», con la quale era stato disposto l'annullamento con rinvio «proprio

fr

ai fini della valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi l'art. 572 c.p.»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «[v]izio della motivazione, da un lato, rispetto alle dichiarazioni dei testi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e dei documenti prodotti dalla difesa [REDACTED] riallegati al presente ricorso; dall'altro rispetto al principio di diritto formulato dalla pronuncia n. 46659/2023» della Sesta sezione penale.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe «viziata da una erronea e parziale lettura della pronuncia di rinvio [...] e, soprattutto, da una parziale utilizzazione degli elementi di prova necessari a condurre gli accertamenti comparativi richiesti con la pronuncia di rinvio».

Il [REDACTED] contesta il presupposto dal quale ha preso le mosse la Corte d'appello di Brescia secondo cui la credibilità della persona offesa e, con essa, la veridicità dei fatti da essa riferiti non sarebbe stata «più sindacabile» (pag. 6, primo paragrafo della sentenza impugnata), atteso che tale presupposto «inficia ed impedisce poi di scendere nel concreto della comparazione dei comportamenti delle parti».

In effetti, l'indagine, che era stata demandata alla Corte d'appello di Brescia dalla Sesta sezione penale, di verificare se l'autosegregazione della [REDACTED] nella camera da letto fosse stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell'imputato o dell'autonoma decisione di limitare i contatti con lui, imponeva la necessità di un'analisi dell'attendibilità del racconto della persona offesa, la quale aveva affermato la necessità della sua reclusione nella camera da letto.

La Corte d'appello di Brescia, «invece di sottoporre a vaglio di attendibilità anche logica la questione», si sarebbe limitata a dare per certa la coattività dell'isolamento della [REDACTED] nella camera da letto sulla base della deposizione di [REDACTED] senza avvedersi che tale testimone «non fa che riferire la tesi della [REDACTED]».

Inoltre, la Corte d'appello di Brescia, non avrebbe usato «alcuno spirito di critica ermeneutica del valore delle dichiarazioni *de relato* della [REDACTED]» secondo cui la [REDACTED] «doveva per forza arrivare a casa prima che tornasse lui perché si voleva chiudere in camera» e in talune occasioni aveva manifestato il timore di non riuscire più a entrare in casa. Secondo il ricorrente, «il semplice uso non preconetto delle parole utilizzate dalla teste deve essere posto in relazione con tutto il materiale probatorio entrato in processo, ed in particolare con la versione che la stessa [REDACTED] fornisce della aggressività e veemenza del [REDACTED] (aggressività inspiegabile, considerato che era stato proprio l'imputato a troncare la relazione [...])». In particolare, la «giustificazione della [REDACTED] [...] è basata sul fatto che il [REDACTED] voleva assolutamente che ella gli cedesse la proprietà della casa a costo zero (e quindi in sostanza si allontanasse dal suo appartamento visto

che la relazione era terminata)» (il ricorrente riporta uno stralcio della deposizione resa dalla [] nel corso dell'udienza del 25/01/2021). Ciò che la Corte d'appello di Brescia non avrebbe «avvertito ed indagato» sarebbe quindi «legato alle ragioni più probabili che dovettero indurre la [] a segregarsi a chiave nella sua stanza ogni qual volta il [] era presente nell'appartamento (di sua proprietà esclusiva), cioè «la preoccupazione che egli potesse modificare le chiavi di accesso all'appartamento escludendola dall'ingresso (da qui la ragione della necessità di essere già rientrata prima che rientrasse lui, per non essere chiusa fuori in sostanza secondo la sua versione)».

La stessa [] avrebbe offerto «uno spaccato ricostruttivo visuale migliore (e per conoscenza propria diretta) della vicenda sul punto specifico», il quale «spaccato» non sarebbe stato utilizzato dalla Corte d'appello di Brescia, che avrebbe valorizzato un unico passaggio della deposizione della testimone «millantandone così il senso generale». [] aveva infatti precisato che il [] «subito dopo la rottura del rapporto (quindi nel giugno 2017 prima dei fatti contestati), incaricò la amica comune [] di riferire alla [] che egli l'avrebbe comunque aiutata» (il ricorrente riporta degli stralci della deposizione resa dalla [] nel corso dell'udienza del 12/07/2021). Tanto che «il [] nella notte del 26.7.2017, accusò la [] di non aver riferito il suo messaggio alla [] dal momento che la stessa lo accusava di volere che lei uscisse dall'immobile gratuitamente. La [] tuttavia, ribadì in quel contesto di avere esattamente riferito alla [] la volontà del []» (il ricorrente riporta un altro stralcio della deposizione resa dalla [] nel corso dell'udienza del 12/07/2021).

La Corte d'appello di Brescia, pertanto, «isolando un passo della deposizione []» – in particolare, quello secondo cui la [] «doveva per forza arrivare a casa prima che tornasse lui perché si voleva chiudere in camera» e in talune occasioni aveva manifestato il timore di non riuscire più a entrare in casa –, peraltro, «*de relato* della []», non avrebbe «fa[tto] un uso letterale delle dichiarazioni della teste» e avrebbe «ignora[to] completamente le informazioni dirette della medesima che evidenziano lo scopo primo della [] (l'esigenza di potere occupare l'appartamento di proprietà del [] a tempo illimitato) nonché la circostanza che la PO accusò il [] di atti e fatti (la minaccia di farle lasciare l'immobile e di farle cedere il suo appartamento a costo zero) falsi, mistificando così la realtà dei fatti [...] contrariamente al vero e alla diversa dichiarazione della []».

In un tale «contesto giustificativo», che evidenzierebbe «la consapevole direzione dell'atteggiamento della [] nel senso di poter disporre dell'appartamento del [] a lungo per proprio uso personale, facendo leva

sulla sua riferita paura escludendolo dal suo diritto di proprietà», acquisterebbero «rilevanza precisa preordinata tutti gli elementi di prova documentali acquisiti», in particolare, il pagamento, da parte dell'imputato, dell'intero mutuo che gravava sull'immobile della [REDACTED] a seguito dell'acquisto, dei debiti della società [REDACTED] di proprietà della [REDACTED] e di tutte le utenze «dell'immobile occupato dalla [REDACTED]», la «concessione per il rilascio dello stesso ben oltre il termine stabilito dal Tribunale di Brescia per oltre tre anni dopo i fatti» e l'offerta di acquistare l'immobile della [REDACTED] «ad un prezzo e condizioni migliori di quelle da lei trattati con terzi». Tali documenti sconfesserebbero quanto dichiarato dalla [REDACTED] nel corso dell'udienza del 25/01/2021 (dichiarazioni delle quali il ricorrente riporta uno stralcio) e «prov[erebbero] o indu[rrebbero] a ritenere giustificatamente più probabile che in realtà il [REDACTED] non ha mai avuto alcuna volontà di segregare, o minacciare o aggredire la [REDACTED] né peraltro di privarla di un alloggio, non fosse altro che per il fatto di essere lui ad avere interrotto il rapporto, lui ad avere offerto condizioni più generose di sussidio economico alla [REDACTED] lui a sopportare indefinitivamente che lei liberasse il suo immobile mentre lui doveva trovare una sistemazione altrove».

Si tratterebbe non di «dare un significato diverso alle prove, ma solo di usarle nel senso comparativo voluto ed imposto dalla Corte di Cassazione, aggirato invece e disatteso dalla sentenza della Corte d'Appello».

Sarebbe «certamente esplicativo delle ragioni e delle posizioni di partenza delle parti che fosse proprio la [REDACTED] ad avere un *animus* ostile o perlomeno grandemente offeso dal comportamento e dalla decisione del [REDACTED] di troncare la relazione». Inoltre, «il fatto di non poter disporre nell'immediato di un appartamento (così dice anche la Corte) la spinge a creare le condizioni perché il [REDACTED] fosse costretto ad allontanarsi e a subire la sua volontà di occupare a lungo un immobile non suo a costo zero, mentre il [REDACTED] continuava a pagare il mutuo dell'altro immobile di proprietà esclusiva della [REDACTED] oltre ai suoi debiti».

Anche il primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata sarebbe frutto di una lettura «semplicistica e parcellizzata delle prove».

Infatti, da un lato, non sarebbe rinvenibile alcun «serio motivo per armonizzare da un lato l'aggressività verso la PO e dall'altro la tolleranza di ogni suo atteggiamento, facendosi anzi carico impropriamente di ogni impegno economico della stessa ed attendendo addirittura oltre tre anni per entrare in possesso della sua abitazione». Dall'altro lato, non si comprenderebbe «perché la [REDACTED] dovesse patire una paura costante della aggressività autoriferita del [REDACTED] al punto di segregarsi con terrore in camera, (secondo le sue dichiarazioni) per un periodo così lungo, solo per la esigenza di non avere altro ricovero (esigenza di durata irragionevole, perché è la stessa [REDACTED] una volta

costretta dal Tribunale a restituire l'immobile al [] con assoluta calma, a riferire che la sua famiglia le ha addirittura acquistato un immobile proprio» (il ricorrente riporta uno stralcio della dichiarazione resa dalla [] nel corso dell'udienza del 25/01/2021).

Sarebbe «molto più probabile pensare che, in realtà, la vera ed unica preoccupazione della [] era quella di stabilire un punto fisso ed inamovibile nella casa del [] per costringerlo a lasciargliela godere, come in effetti ha fatto invariabilmente, senza essere mai disturbata». Secondo il ricorrente, «la volontarietà della [] di "barricarsi" nella propria camera nell'appartamento del [] acquista una chiarezza esplicativa maggiore se diretta non tanto a proteggersi, quanto a impedire al [] di espandere il suo diritto di proprietà impedendo così la prosecuzione della occupazione della [] mentre la tesi della segregazione per la paura fisica dell'aggressività del [] soffre di una distorsione non spiegabile secondo il comportamento ricostruito dell'imputato nell'immediatezza e dopo i fatti».

Il [] passa quindi a considerare l'altro compito che era stato devoluto dalla Sesta sezione penale alla Corte d'appello di Brescia, cioè quello di procedere a una valutazione comparativa tra le aggressioni fisiche e verbali subite dalla [] e le minacce e le offese che erano state da questa rivolte all'imputato.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello di Brescia sarebbe «part[ita] invariabilmente dal presupposto che l'atteggiamento verbalmente aggressivo oltre il prospettabile dei messaggi della [] acquisiti in giudizio, e già interpretati dalla prima sentenza della Corte d'appello, siano ininfluenti perché incomparabili quanto a gravità con i fatti di aggressività contestati al [] già nel luglio 2017» (il ricorrente trascrive il primo paragrafo della pag. 8 della sentenza impugnata).

Tale approccio della Corte d'appello di Brescia sarebbe tuttavia «improprio», in quanto il punto devoluto dalla Sesta sezione penale «non era affatto quello di stabilire una comparazione tra gravità penali dei comportamenti, ma solo una reciprocità degli stessi se idonea a impedire di individuare una soggezione costante della [] ad atti di vessazione e maltrattamento imputabili al [] tali da soddisfare i requisiti dell'art. 572 c.p.».

Il ricorrente deduce in proposito che l'atteggiamento della persona offesa, quale era emerso dai suoi messaggi Whatsapp, restituirebbe «un costante comportamento di aggressività, accuse, esasperata astiosità della [] a cui il [] non risponde affatto con altrettanta astiosità e aggressività». Sarebbe pertanto «certo» che, come era stato ritenuto con la prima sentenza di appello (della quale il ricorrente riporta un ampio stralcio, contenente anche il testo dei menzionati messaggi), «la [] non avesse affatto un atteggiamento di sudditanza, paura o anche solo timore verso il []».

L'«aggressività verbale» della persona offesa contrasterebbe infatti «molto con il clima di paura e soggezione fisica e morale continuativa durante il rapporto che la [] ha delineato nel suo racconto in aula».

Sarebbe dunque «corretto immaginare, e dubitare, che l'atteggiamento ricostruito in aula dalla [] sia in qualche modo più aderente ad una pretesa scelta, anche strategica, di ottenere da lui ciò che in effetti poi ha di fatto ottenuto, peraltro con atteggiamento non ostile o recriminatorio del [] l'uso cioè dell'appartamento e l'accollo dei suoi debiti».

Quanto ai fatti del 2, 3 e 26 luglio 2017, che gli sono stati attribuiti dalla Corte d'appello di Brescia – peraltro, i primi due «senza alcun testimone diretto o evidenza fisica» – il [] rappresenta che gli stessi erano stati posti in essere in un limitato arco temporale, il mese di luglio del 2017, quando il rapporto con la [] era cessato, per volontà dell'imputato, solo da un mese, «in un clima di tensione indotto dalla convivenza delle parti nell'abitazione del [] senza di fatto dialogo e, soprattutto, con un atteggiamento della PO di provocazione psicologica evidente», come sarebbe attestato dal fatto che la [] portava nella sua stanza abiti e altri oggetti personali dell'imputato, come egli aveva riferito nel corso del proprio esame e come era stato testimoniato da [] [] il quale aveva anche riferito sia di avere personalmente recuperato dal cortile dell'abitazione alcuni indumenti del [] che la [] aveva gettato dalla finestra sia di avere accompagnato l'imputato suo cugino a ritirare alcuni abiti dello stesso riscontrando che erano stati messi in un sacco e fatti a brandelli (il ricorrente riporta ampi stralci delle dichiarazioni rese da [] [] nel corso dell'udienza del 12/04/2021).

Il [] lamenta che di tali elementi non Corte d'appello di Brescia non avrebbe fatto alcun uso ai fini della comparazione dei comportamenti suoi e della []

Quanto esposto avrebbe anzi evidenziato una «disparità di atteggiamento» «a scapito del []», la quale era stata forse la causa della fine del rapporto tra i due.

Tale «disparità di atteggiamento delle parti durante il rapporto» indurrebbe a ritenere che «il collassamento degli eventi» nel luglio del 2017 altro non sarebbe che «l'espressione di episodi non sistematici legati solo alla drammatica rottura del rapporto, esasperati dalla propensione della [] ad inventare motivi di scontro».

Ci si troverebbe di fronte non allo «schema proprio della vessatorietà continua costitutiva del maltrattamento», ma «alla interazione reattiva reciproca e stretta in tempi minimi condizionati dalla situazione di grave disagio e recriminazione

conseguente alla rottura non accettata della relazione, in una reciproca interazione di frustrazione da un lato () e rancore dall'altro ().

Considerando logicamente tutti gli elementi di prova, l'interpretazione dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa porterebbe «ragionevolmente a credere che il non ha mai manifestato ragioni e volontà dirette a maltrattare continuativamente la ma anzi egli sia stato sostanzialmente vittima per lungo tempo della caratterialità della PO e di un clima da ella creato provocatoriamente alla fine del rapporto (che lei ha subito con rabbia), sfociato in scontri che sono circoscritti ad un arco temporale limitato e caratterizzato dalla forte conflittualità e dalla tensione venutasi a creare ma che, in nessun caso, soddisfano i criteri giuridici del maltrattamento».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivi che sono in parte manifestamente infondati e in parte non consentiti.

2. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).

In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).

Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del

19/09/2017, D'Ippedito, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).

3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, come si è detto nella parte in fatto, il primo dei due compiti che erano stati devoluti alla Corte d'appello di Brescia con la sentenza rescindente n. 46659 del 18/10/2023 dalla Sesta sezione penale, era quello di «verificare l'intensità delle condotte commesse ai danni della persona offesa, verificando, in particolare, se la scelta di una tendenziale autosegregazione nella camera da letto sia stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell'imputato, ovvero trovi una più ampia giustificazione nell'autonoma decisione della persona offesa di limitare i contatti con [REDACTED]».

A tale proposito, quanto alla prima contestazione che è stata avanzata dal ricorrente, si deve osservare che, posto che la Sesta sezione penale aveva ritenuto che «alcuna erronea valutazione è stata compiuta nel giudizio di attendibilità della persona offesa» (pag. 6, primo capoverso, della sentenza n. 46659 del 10/10/2023), la Corte d'appello di Brescia ha ritenuto che l'«autosegregazione» alla quale la [REDACTED] si era sottoposta col vivere rinchiusa nella camera da letto dell'appartamento di proprietà dell'imputato era stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte di lui, sulla base non soltanto delle affermazioni che erano state rese in tale senso dalla [REDACTED] ma anche di ulteriori elementi di prova che deponevano nel medesimo senso, segnatamente, delle dichiarazioni dei testimoni: [REDACTED] amica della coppia, la quale aveva riferito che la persona offesa «si era ritirata nella camera perché aveva paura [...] Aveva paura che l'aggredisse», e che aveva constatato che, quando uscivano insieme, la [REDACTED] «doveva per forza arrivare a casa prima che tornasse lui perché si doveva chiudere in camera»; [REDACTED] marito della [REDACTED] e anch'egli amico della coppia, il quale, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 13, terzo capoverso), oltre a confermare le dichiarazioni della moglie, aveva aggiunto che la [REDACTED] gli aveva un giorno confidato che dormiva accovacciata con la mano sulla maniglia della porta della camera per paura che l'imputato vi potesse entrare; [REDACTED] amico della persona offesa, il quale aveva riferito che la [REDACTED] si era rifugiata nella camera in esito a condotte aggressive dell'imputato; [REDACTED] anch'essa amica della persona offesa, la quale aveva riferito che la [REDACTED] le aveva detto che, quando il [REDACTED] entrava in casa, essa si rifugiava in camera chiudendosi a chiave.

La Corte d'appello di Brescia ha in proposito rappresentato che: il fatto che buona parte delle indicate dichiarazioni testimoniali fosse *de relato* dalla persona offesa non si potesse ritenere dirimente, atteso che i contatti tra la [REDACTED] e i menzionati testimoni erano avvenuti in stretta prossimità temporale con i fatti di cui all'imputazione e che le affermazioni della stessa [REDACTED] erano coerenti con la

sua condotta, la quale era stata oggetto di diretta percezione da parte della testimone [REDACTED] la paura che era nutrita dalla [REDACTED] trovava una logica spiegazione negli accertati episodi di violenza dei quali la stessa [REDACTED] era stata vittima da parte dell'imputato.

Tale argomentazione della Corte d'appello di Brescia del fatto che l'«autosegregazione» alla quale la [REDACTED] si era sottoposta col vivere rinchiusa nella camera da letto era stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell'imputato non palesa alcuna contraddizione né manifesta illogicità.

A fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente appaiono dirette a sollecitare una differente valutazione dell'attendibilità e della valenza probatoria degli indicati elementi di prova, o, comunque, una diversa interpretazione dei fatti, ritenuta più persuasiva, in quanto «più probabile», il che, come si è detto al punto 2, non è possibile fare in sede di legittimità.

Comunque, quanto alla contestazione secondo cui l'indicata «autosegregazione» in camera della persona offesa sarebbe stata «diretta non tanto a proteggersi, quanto a impedire al [REDACTED] di espandere il suo diritto di proprietà impedendo così la prosecuzione della occupazione della [REDACTED]», si deve osservare che, come è stato del tutto logicamente argomentato dalla Corte d'appello di Brescia, un tale asserito intento della [REDACTED] avrebbe potuto spiegare la sua permanenza in casa nonostante la fine della relazione con il [REDACTED] e i conseguenti dissidi con lui ma non il rinchiudersi nella camera da letto.

Si deve ora passare all'altro compito che era stato devoluto dalla Sesta sezione penale alla Corte d'appello di Brescia, cioè quello di procedere a una valutazione comparativa tra le aggressioni fisiche e verbali subite dalla [REDACTED] e le minacce e le offese che erano state da questa rivolte all'imputato, al fine di stabilire se vi fosse stata «una paritaria reciprocità di condotte lesive» o se si dovesse invece riconoscere la prevalenza di quelle poste in essere dall'imputato, oltre che se esse avessero assunto i caratteri della ripetitività e gravità che sono richiesti per indurre nella persona offesa quello stato di abituale sofferenza e vessatorietà che connota il reato di cui all'art. 572 cod. pen.

A tale proposito, è opportuno rammentare che, come è già stato evidenziato dalla Sesta sezione penale, in tema di maltrattamenti in famiglia: a) l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata (Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271-01); b) a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della

maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107-01; Sez. 6, n. 4115 del 04/03/1996, G., Rv. 204653-01); c) il reato non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617-01).

Ribaditi tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, quanto alla prima contestazione che è stata avanzata dal ricorrente, si deve osservare che, diversamente da quanto è stato lamentato dal [REDACTED] la Corte d'appello di Brescia non ha operato una comparazione «tra gravità penali dei comportamenti» dell'imputato e della persona offesa ma, in adempimento del compito che le era stato devoluto con la sentenza rescindente, ha verificato che le condotte lesive che erano state concretamente poste in essere dall'imputato e dalla persona offesa non si potevano ritenere «comparabil[i]», e, perciò, paritarie, dovendosi invece ritenere la prevalenza di quelle poste in essere dall'imputato.

Ciò con l'argomentazione, che appare del tutto logica, che, mentre le condotte della [REDACTED] erano essenzialmente consistite in insulti, ancorché pesanti, alla donna con la quale riteneva che il [REDACTED] l'avesse tradita, per di più precedenti ai fatti di causa – e, quindi, in manifestazioni di aggressività meramente verbale –, le condotte che erano state tenute dal [REDACTED] nel mese di luglio del 2017 erano consistite anche in reiterati, ancorché concentrati nel tempo, e gravi, soprattutto l'ultimo del 26/07/2017, congegni di violenza fisica, i quali avevano ingenerato nella [REDACTED] quello stato che l'aveva indotta all'evidenziata «autosegregazione» nella camera da letto.

Ciò posto, la decisione della Corte d'appello di Brescia secondo cui i provati plurimi e reiterati episodi di aggressione fisica e verbale che erano stati posti in essere, ancorché in un ristretto arco temporale, dall'imputato ai danni della convivente persona offesa, i quali avevano avuto anche l'effetto di imporle, per il timore di subire ulteriori condotte lesive, l'«autosegregazione» nella camera da letto – e, quindi, un regime di vita che appare evidentemente persecutorio e lesivo della sua dignità psico-fisica – integrava il reato di maltrattamenti in famiglia, risulta del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, oltre che in linea con i principi della giurisprudenza della Corte di cassazione che si sono rammentati sopra.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

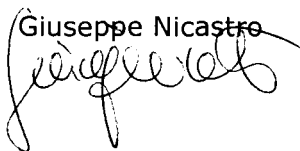
L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che si liquidano in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

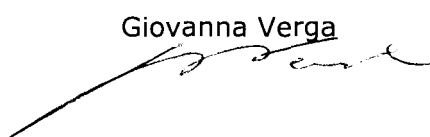
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 14/10/2025.

Il Consigliere estensore

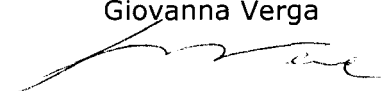
Giuseppe Nicastro


La Presidente

Giovanna Verga


Dispone, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

La Presidente

Giovanna Verga




DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 10 NOV. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Vincenza Stefania FIUMARA
